

Codice A1305A

D.D. 4 ottobre 2016, n. 239

Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 496.766 di terreni comunali di uso civico, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori. Rinnovo di precedente autorizzazione rilasciata con DDRP 573/20.06.2006 per le medesime aree e per le stesse finalita'. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 11418 del 11.08.2016 con cui il Sindaco del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, di porzioni di complessivi mq. 496.766 dei terreni comunali di uso civico qui di seguito elencati:

- Loc. Pravallino – Fg. 43 mapp. 235-233-210, per una superficie di mq. 47.660,
- Loc. Ortiolo-Rocche-Grana – Fg. 44 mapp. 45-47-51-48, per una superficie di mq. 11.530,
- Loc. Bricco Volti-Crivella Superiore – Fg. 6 mapp. 86-181-37 e Fg. 44 mapp. 8, per una superficie di mq. 49.411,
- Loc. Cuvertà – Fg. 3 mapp. 42, per una superficie di mq. 29.920,
- Loc. Balma Oro – Fg. 46 mapp. 150 e Fg. 47 mapp. 13, per una superficie di mq. 15.825,
- Loc. Bolla, Ciafalco, Bialot Ciafalco, Pret – Fg. 2 mapp. 173-15, Fg. 3 mapp. 24-47, Fg. 45 mapp. 1 e Fg. 4 mapp. 16, per una superficie di mq. 179.410,
- Loc. Balme – Fg. 2 mapp. 35 e Fg. 1 mapp. 6-2-12-13-5-66, per una superficie di mq. 163.010,

per darle in concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori (strade d'accesso, discariche, aree di manovra-deponia-lavorazione, etc.);

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) unitamente alla precedente istanza nonché preso atto che trattasi di rinnovo di precedente autorizzazione, rilasciata con DDRP 573/20.06.2006, per le medesime aree e per le stesse finalità;

visto che i canoni di concessione dovuti dai privati Concessionari al Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), a ristoro della popolazione usocivista locale per i mancati frutti, per il mancato esercizio dell'uso civico originario, per le occupazioni e per il depauperamento delle risorse, sulle aree in argomento, a suo tempo stimati e approvati, sono stati aggiornati così come di seguito indicato:

- canone, inerente il diritto di esercizio annuo per ogni lotto di cava, determinato con D.G.C. n. 156 del 15.12.2015, per l'anno 2016, in €. 1.376,22
- canone, inerente il diritto di escavazione, parimenti determinato con la sopra citata D.G.C. n. 156 del 15.12.2015, per l'anno 2016, in €. 0,491 per ogni quintale di materiale estratto,

che per l'utilizzo dell'intera area oggetto d'istanza per le finalità richieste, tenuto conto del numero dei lotti di cava, della volumetria di materiale annuo estraibile negli stessi nonché delle percentuali dei singoli lotti insistenti su aree gravate da uso civico, comporta, secondo quanto dichiarato nell'istanza, un beneficio complessivo annuo per il Comune pari a €. 1.654.479,81 contro

un beneficio diversamente ritraibile da un utilizzo agro-silvo-pastorale, tenuto conto della natura dei terreni e della loro ubicazione, quasi nullo;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, tra cui quelle già approvate con la precedente autorizzazione rilasciata con la precitata DDRP 573/20.06.2006, i canoni annui minimi sopra meglio specificati, con riferimento all'attualità, sono da ritenersi accettabili, come ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto, disponendo, per la parte economica, che vengano versati dai futuri Concessionari al Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), ognuno per quanto di competenza, importi non inferiori ai canoni annui (fissi e variabili) sopra meglio specificati, a titolo di canoni di concessione dovuti per i mancati frutti, per il mancato esercizio dell'uso civico originario, per le occupazioni e per il depauperamento delle risorse, sulle aree in argomento, oggetto del mutamento d'uso richiesto, di complessivi mq. 496.766, fermo l'obbligo di ripristino delle aree medesime, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese dei privati Concessionari, sempre per quanto di competenza, al termine o al decadere della concessione decennale e degli eventuali rinnovi. Quanto eventualmente realizzato sulle aree in argomento, dovrà essere rimosso alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, parimenti a cura e spese dei Concessionari o, in alternativa, se il Comune lo richiede, ceduto a quest'ultimo a titolo gratuito;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo pluriennale, eventualmente rinnovabile, di destinazione d'uso dell'area di complessivi mq. 496.766 e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e di cui al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;

- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 496.766 dei terreni comunali di uso civico in argomento, per darle in concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori (strade d'accesso, discariche, aree di manovra-deponia-lavorazione, etc.), per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 496.766 dei terreni comunali di uso civico qui di seguito elencati:

- Loc. Pravallino – Fg. 43 mapp. 235-233-210, per una superficie di mq. 47.660,
- Loc. Ortiolo-Rocche-Grana – Fg. 44 mapp. 45-47-51-48, per una superficie di mq. 11.530,
- Loc. Bricco Volti-Crivella Superiore – Fg. 6 mapp. 86-181-37 e Fg. 44 mapp. 8, per una superficie di mq. 49.411,
- Loc. Cuvertà – Fg. 3 mapp. 42, per una superficie di mq. 29.920,
- Loc. Balma Oro – Fg. 46 mapp. 150 e Fg. 47 mapp. 13, per una superficie di mq. 15.825,
- Loc. Bolla, Ciafalco, Bialot Ciafalco, Pret – Fg. 2 mapp. 173-15, Fg. 3 mapp. 24-47, Fg. 45 mapp. 1 e Fg. 4 mapp. 16, per una superficie di mq. 179.410,
- Loc. Balme – Fg. Fg. 2 mapp. 35 e Fg. 1 mapp. 6-2-12-13-5-66, per una superficie di mq. 163.010,

per darle in concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori (strade d'accesso, discariche, aree di manovra-deponia-lavorazione, etc.), in rinnovo di precedente autorizzazione, rilasciata con DDRP 573/20.06.2006, per le medesime aree e per le stesse finalità;

che il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con i privati Concessionari relativamente all'istanza in argomento nonché degli atti stipulati in conseguenza della già citata precedente autorizzazione (DDRP 573/20.06.2006), dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che i futuri Concessionari non potranno operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento, tra queste apposta Deliberazione del

Consiglio Comunale del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) di approvazione del rinnovo oggetto d'istanza che specifichi, tra l'altro, quanto utilizzato del potenziale estrattivo dell'area in conseguenza della precedente autorizzazione (DDRP 573/20.06.2006) e quanto teoricamente rimane da estrarre nei futuri 10 anni, indicando le rispettive volumetrie o peso. In difetto, le concessioni eventualmente rilasciate dal Comune, dovranno essere revocate inoltre, non potranno essere rinnovate concessioni a precedenti Concessionari eventualmente in mora con il pagamento di canoni e/o indennizzi inerenti la precedente autorizzazione, salvo previa o contestuale regolarizzazione degli stessi;

di dare atto che:

L'area di mq. 496.766 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la L.R. n. 23/15 e con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, inoltre, al termine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, dovrà essere restituita al Comune ripristinata (con ovvia rimozione di eventuali manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito) per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati Concessionari;

Le future concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto deliberato dal Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) con la D.G.C. n. 156 del 15.12.2015, per l'anno 2016 e ritenuto accettabile, come ristoro per la popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, versamento di canoni annui minimi di concessione, per l'occupazione e l'utilizzo richiesto dell'area di mq. 496.766 in argomento, così come di seguito indicato:

- canone, inerente il diritto di esercizio annuo per ogni lotto di cava, determinato con D.G.C. n. 156 del 15.12.2015, per l'anno 2016, in €. 1.376,22
- canone, inerente il diritto di escavazione, parimenti determinato con la sopra citata D.G.C. n. 156 del 15.12.2015, per l'anno 2016, in €. 0,491 per ogni quintale di materiale estratto,

con un beneficio complessivo annuo per il Comune proporzionale ai lotti di cava che verranno assegnati e alla effettiva volumetria di materiale estratto che sarà comunque nettamente superiore ai benefici diversamente ritraibili da un utilizzo agro-silvo-pastorale, tenuto conto della natura dei terreni e della loro ubicazione, quasi nulli;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito a verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

Tutto quanto dovuto dai futuri Concessionari al Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) potrà essere versato in denaro o eventualmente compensato, parzialmente o totalmente, previo

accordo con il Comune e nel rispetto delle normative vigenti, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale;

il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà utilizzare comunque tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico dei privati Concessionari, ognuno per quanto di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
D.ssa Laura BERTINO